

ENTI GIURIDICI

Tutti gli esseri umani sono soggetti dotati di personalità e capacità giuridica, ma non tutti i soggetti dotati di personalità e capacità giuridica sono esseri umani. L'ordinamento attribuisce infatti una soggettività giuridica ad enti diversi dalle persone umane per assicurare il raggiungimento di uno scopo che, o per la grande onerosità o perché la durata oltrepassa la vita umana, non sarebbe possibile conseguire con un'unica persona. L'uomo tende ad organizzarsi in gruppi in modo tale da facilitare il raggiungimento dei propri obiettivi, e la stessa Costituzione all'art. 18 riconosce il *diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione alcuna, per fini che non siano vietati dalla legge penale*. Tale principio, dunque, positivizza la garanzia fondamentale per tutti i cittadini, assicurando ad essi uno spazio di libertà (di iniziativa) tanto in ambito spirituale, quanto in ambito economico. Esso è a sua volta esplicazione di altro principio: << *la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*>>

Il nostro ordinamento considera, dunque, come soggetti di diritto alcune *organizzazioni collettive*.

Per *organizzazione* si intende un insieme di persone fisiche che hanno in comune

Le organizzazioni collettive possono essere classificate in base a diversi criteri, ma il più importante è quello che distingue

- Regole che determinano gli scopi
- Regole sull'appartenenza dei soggetti all'organizzazione
- Regole sulle risorse da acquisire e utilizzare per il conseguimento degli scopi
- Regole per determinare quali soggetti appartenenti all'organizzazione possano o debbano agire per essa.

- ▶ ENTI DI FATTO (od organizzazioni non riconosciute)
- ▶ PERSONE GIURIDICHE (organizzazioni riconosciute)

Per *persona giuridica* si intende quel *complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo*, al quale la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetto di diritto. La *persona giuridica* è un *organismo composto da persone fisiche e mezzi per il raggiungimento di scopi altruistici e di carattere super individuale*. E' costituita da una base sostanziale - persone fisiche, beni e scopo - e da un'attribuzione formale, il riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico. La disciplina codicistica è contenuta negli artt 11 e seguenti del c.c. . La persona giuridica è in grado di realizzare finalità super individuali, cioè finalità che trascendono le capacità delle singole persone fisiche che fanno parte dell'organismo.

ALTERITÀ SOGGETTIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Le persone giuridiche sono soggetti diversi dalle persone fisiche, ma godono ugualmente della capacità giuridica ovvero della capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive (ad es. proprietà o il debito) di contenuto sostanzialmente analogo rispetto a quello delle situazioni giuridiche accessibili alla persona fisica. Nella vita sociale ogni organizzazione costituisce unità separata e diversa dai soggetti fisici che ne fanno parte; la persona giuridica è la personificazione di un'organizzazione collettiva che viene considerata dall'ordinamento giuridico come ente o un nuovo soggetto distinto dalle persone fisiche che la compongono. È la legge che stabilisce quali siano le persone giuridiche e quali requisiti esse debbano avere a questo fine.

AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

Autonomia patrimoniale indica l'insensibilità del patrimonio dell'ente ai debiti personali dei partecipanti o, comunque, frapposizione tra questi di uno schermo giuridico a protezione del patrimonio dell'ente.

Si intende per autonomia patrimoniale perfetta il fatto che il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti.

I beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli componenti; Il creditore del singolo socio non è anche creditore verso la persona giuridica e, in caso di inadempimento, non può normalmente rivalersi neanche attaccando la parte del patrimonio sociale versata dal socio suo debitore. Il creditore di una persona giuridica non può vantare le sue ragioni di credito nei confronti dei singoli soci, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita.

In relazione alla loro natura giuridica, le organizzazioni collettive si dividono in

Enti pubblici, sono quelle organizzazioni che perseguono interessi della collettività ponendosi in un rapporto di supremazia rispetto agli altri soggetti giuridici

enti privati perseguono fini che, pur se comuni a molti soggetti, non sono propri dello Stato. Tali enti sono, dal punto di vista giuridico, parificati ai soggetti privati, rispetto ai quali entrano in rapporto in condizione di parità.

Si distinguono

- ▶ **enti registrati**: associazioni riconosciute, fondazioni, società iscritte nel registro delle imprese.
- ▶ **enti non registrati**: associazioni non riconosciute, società di fatto, società irregolari.

Le organizzazioni di natura privata

Le organizzazioni di natura privata possono essere classificate e distinte sulla base di un criterio teleologico, fondato sullo scopo o sull'ideale perseguito

Nel caso di *scopo di lucro*, l'organizzazione può assumere i caratteri della società disciplinata dal Libro V del codice civile;

Nel caso di *scopo di natura ideale* l'organizzazione riveste natura di associazione, fondazione o comitato di cui Libro I del codice civile

Per attività avente scopo di lucro si intende quella finalizzata al raggiungimento di utili da dividere tra i soci (2247 c.c.): di conseguenza il criterio che meglio definisce i confini tra gli enti lucrativi ed enti non lucrativi è quello incentrato sulla distribuzione degli utili, esclusa nelle organizzazioni non lucrative, prevista invece come evento periodico nelle società.

Nell'ambito delle organizzazioni private con scopo di natura ideale si distinguono

Organizzazioni con struttura a base personale, sono le *corporazioni (universitas personarum)*, complesso organizzato di persone fisiche, in cui predomina l'elemento personale. Vi rientrano le associazioni (tra le organizzazioni a scopo di lucro vi rientrano le società). In tali organizzazioni l'elemento costitutivo essenziale è quello personale mentre l'aspetto patrimoniale costituisce esclusivamente un mezzo per il raggiungimento dello scopo comune.

Organizzazioni con struttura a base reale (fondazioni e comitati), sono le c.d. *istituzioni, (universitas bonorum)* è complesso organizzato di beni, in cui predomina l'elemento patrimoniale. Le istituzioni sono caratterizzate da uno specifico vincolo di destinazione impresso a beni e risorse conferite dagli interessati per il perseguimento del medesimo interesse. In tali organizzazioni, quindi, l'elemento costitutivo essenziale è il patrimonio mentre l'aspetto personale passa in secondo piano.

Nel linguaggio giuridico "PERSONALITÀ GIURIDICA" vuol dire "AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA" con particolare riferimento al beneficio della limitazione della responsabilità dei partecipanti.

▶ **AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA**: Es. SPA I soci non rispondono dei debiti della società ed il patrimonio sociale non è assoggettato in alcun modo alle pretese dei creditori particolari dei singoli soci. Pertanto, autonomia patrimoniale perfetta vuol dire insensibilità del patrimonio dell'ente ai debiti personali del singolo partecipante.

AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA: Es. società semplice (2267) In questi casi i creditori dell'ente possono rivolgersi anche contro i singoli partecipanti e tuttavia vi è pur sempre una certa separazione patrimoniale. Questa consiste innanzitutto nella destinazione preferenziale dell'attivo dell'ente alla soddisfazione dei creditori dell'ente stesso; inoltre essa si manifesta in regole che escludono o limitano in vario modo la possibilità che il patrimonio dell'ente possa venire disgregato anzitempo a causa delle pretese dei creditori dei singoli partecipanti. Nell'associazione non riconosciuta per es. i creditori particolari del singolo associato non possono in alcun modo agire contro l'associazione. Pertanto, autonomia patrimoniale imperfetta vuol dire responsabilità dei partecipanti (almeno alcuni) per i debiti dell'organizzazione; esistenza di qualche schermo giuridico che difenda, in maggiore o minore misura, il patrimonio dell'organizzazione dai contraccolpi dei singoli partecipanti, assicurando in ogni caso la destinazione preferenziale dell'attivo dell'ente alla soddisfazione dei creditori dell'ente stesso.

PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO

Nell'ambito delle organizzazioni si distinguono

Si è visto che gli enti si distinguono tra loro in relazione alla sussistenza o meno della personalità giuridica. Essa consiste nell'attribuzione della capacità giuridica generale e di una autonomia patrimoniale perfetta. La pienezza della capacità giuridica significa che l'ente è in grado di essere titolare di tutte le posizioni giuridiche che corrispondono ai suoi interessi, pur essendo evidente, tuttavia, che l'ente non potrà essere titolare di rapporti familiari in considerazione del fatto che manca un suo interesse sostanziale al riguardo (una società non potrà mai contrarre matrimonio).

PERSONA GIURIDICA

La **personalità giuridica** si consegue a seguito della iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche. In particolare l'ente per essere riconosciuto deve presentare domanda presso la prefettura (ora Ufficio territoriale del governo) nella cui provincia è stabilita la sede.

PUBBLICITÀ COSTITUTIVA: la pubblicità costituisce requisito necessario per la costituzione della persona giuridica.

► **REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE.** Tale registro è istituito presso le Prefetture e tenuto sotto la diretta sorveglianza del Prefetto (art. 1) oppure presso le *Regioni* per gli enti che operano in materie di competenza regionale (art. 7). La domanda per il riconoscimento deve essere presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente (o alla Regione) ad opera del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo su richiesta del fondatore o degli associati ovvero di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione dell'ente. Presupposti per l'attribuzione del riconoscimento sono l'osservanza delle condizioni previste da norme di legge e da regolamento per la costituzione dell'ente che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. La documentazione della consistenza del patrimonio deve essere allegata alla domanda.

► **REGISTRO DELLE IMPRESE** Per le società, è previsto il registro delle imprese (artt. 2200, 2330 ss. c.c.: lo strumento è comune anche alle società sprovviste di personalità giuridica) istituito presso la Camera di commercio (art. 8 della legge n. 580/93). La pubblicità consente ai terzi di conoscere la consistenza del patrimonio di associazioni e fondazioni, del capitale e dei conferimenti delle società, l'identità degli amministratori, ecc., ed condizione di opponibilità di taluni atti, come ad es., la revoca degli amministratori. Il vecchio art. 34 del Codice civile prevedeva espressamente questa conseguenza, che non è esplicitamente disposta, invece, nell'art. 4 del decreto citato; ma non si dubita che essa valga anche per le persone del primo libro, come vale per le società commerciali (cfr. artt. 2193, 2297, 2298).

LA PUBBLICITÀ DELLA COSTITUZIONE: carattere comune a tutte le persone giuridiche private è la pubblicità della loro costituzione e degli atti che ne modificano l'organizzazione.

Le **persone giuridiche**: associazioni riconosciute e le fondazioni. Sono persone giuridiche anche le società, le quali acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Gli **enti di fatto** sono, invece, gli enti privi di personalità giuridica. Ciò non significa che siano del tutto privi di capacità giuridica: al contrario la legge riconosce loro una **limitata capacità giuridica** e un' **autonomia patrimoniale imperfetta**, che attribuisce all'ente la titolarità di obbligazioni e diritti distinti da quelli dei singoli componenti. Trattandosi di una autonomia patrimoniale imperfetta, le singole persone fisiche rispondono personalmente degli obblighi assunti dall'ente cui aderiscono e del quale hanno rappresentato gli interessi. Sono enti di fatto le associazioni non riconosciute e i comitati.

Le **formazioni sociali** di natura privatistica costituiscono soggetti di diritto, ma non assurgono a rango di persone giuridiche. La personalità giuridica viene riconosciuta sia ad enti lucrativi (società di capitali sia ad enti no profit) mentre non è riconosciuta alle società di persone o agli enti no profit che non abbiano richiesto od ottenuto il riconoscimento

La **personalità giuridica** viene acquistata dalle associazioni e fondazioni senza scopo di lucro mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture.

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Il riconoscimento giuridico è essenziale per il conseguimento della personalità giuridica, ma non per la vita dell'ente.

A tali enti di fatto l'ordinamento giuridico riconosce una certa soggettività giuridica: si riconosce loro la natura di centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive ed una certa autonomia patrimoniale ed amministrativa.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati (35 c.c.). Anche tali associazioni hanno la loro fonte in un atto costitutivo e sono organizzate mediante statuto. La legge inoltre riconosce la legittimazione attiva e passiva in giudizio ai presidenti ed ai direttori.

► **FONDO COMUNE.** I contributi degli associati e i beni acquistati dall'ente costituiscono il fondo comune e su di esso si possono eventualmente soddisfare i terzi creditori dell'associazione.

Le associazioni non riconosciute non potevano ricevere per donazione o per successione mortis causa: infatti eredità, legati e donazioni non avevano efficacia se, entro un anno, non era chiesto il riconoscimento (600, 786 c.c.) la disciplina è stata modificata da L. 2000 n. 192, che ha sancito l'abrogazione degli artt. 600 e 786 e di tutte le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche. La legge in esame ha altresì modificato l'art. 473 c.c. Che ora impone anche agli enti non riconosciuti, oltre alle persone giuridiche, l'obbligo di accettare le eredità loro devolute con il beneficio di inventario.

AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA

Anche in taluni tipi di enti collettivi esiste un'autonomia patrimoniale, perché il patrimonio delle associazioni non riconosciute si distingue e si differenzia da quello degli associati. Tale autonomia è, però, imperfetta perché, **pur esistendo un fondo comune (su cui, in primo luogo i creditori fanno valere i propri diritti) per soddisfare le obbligazioni dell'associazione, sono, tuttavia, responsabili solidalmente e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima (38 c.c.).**

CAPACITÀ PROCESSUALE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

► È riconosciuta espressamente dal codice (36 c.c.), la legittimazione attiva e passiva al giudizio spetta a coloro che rivestono la carica di presidente o di direttore dell'associazione.

Il comitato è un ente di fatto composto da un gruppo di persone (promotori) che, attraverso un' **aggregazione di mezzi materiali, si propone il raggiungimento di uno scopo, generalmente di interesse pubblico**, e all'uopo cerca contributi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti ad offrire. Esempi sono i comitati di soccorso, beneficenza, di promozione di opere pubbliche.

Anche il comitato ha una certa **autonomia patrimoniale (imperfetta)**, anche se tali **fondi**, una volta raccolti, non appartengono né agli oblatori né ai singoli appartenenti al comitato ma **sono irrevocabilmente destinati allo scopo per cui sono raccolti.**

COMITATI

Circa la **Responsabilità** dei membri del comitato distinguiamo

► **Responsabilità verso gli oblatori:** i componenti del comitato sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo stabilito

► **Responsabilità verso i terzi creditori:** tutti i componenti del comitato (non solo quelli che hanno agito, come nelle associazioni non riconosciute) sono responsabili solidalmente e personalmente delle obbligazioni assunte dal comitato. In ogni caso non sono mai responsabili gli oblatori.

CAPACITÀ GIURIDICA DELLE PERSONE GIURIDICHE

Le persone giuridiche godono di una capacità illimitata e generale affine a quella delle persone fisiche, in relazione alla loro natura l'ordinamento non riconosce ad esse quei diritti strettamente attribuibili alle sole entità fisiche.

Si tratta di
diritti inerenti

Il campo dei *diritti personali*: la persona giuridica, essendo priva di un organismo fisico, non può far valere le situazioni e i diritti collegati ad esso, come ad esempio quelli derivanti dalla vita familiare (i diritti familiari, il diritto a contrarre matrimonio ecc.) tuttavia è riconosciuto un diritto al nome e alla sede giuridica.

Il campo dei *diritti patrimoniali*: il limite principale era costituito dalla necessità di un'autorizzazione governativa (art. 17) per l'acquisto di immobili a titolo oneroso o gratuito, l'accettazione di eredità o donazioni e il conseguimento dei legati (aventi ad oggetto beni immobili). Tale limite è stato rimosso dall'art. 13 L.127/1997 (semplificazione amministrativa), che, nel prendere atto del ridimensionato ruolo della proprietà immobiliare nell'economia del Paese, ha compiuto una netta scelta di liberalizzazione, abrogando l'art. 17 c.c. L'art. 17 c.c., ispirato da motivi politici e di ordine pubblico, intendeva evitare la manomorta, cioè un notevole accumulo presso la persona giuridica, ente di durata imprecisata, di beni conseguenzialmente sottratti al mercato per un tempo indeterminato

CAPACITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPACITÀ DI AGIRE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire; tuttavia esse non sono idonee, per loro natura, a formare ed esprimere una loro volontà se non attraverso persone fisiche, gli amministratori, che costituiscono i veri organi fisici della persona giuridica, e la cui volontà è quella stessa dell'ente. L'organo, dunque, è un elemento intrinseco della persona giuridica, la quale agisce mediante l'organo, direttamente, in nome proprio e per conto proprio. Si parla a riguardo di **RAPPRESENTANZA ORGANICA**, per indicare che tra la persona e il soggetto che agisce si instaura un rapporto di compenetrazione (c.d. Immedesimazione organica) il che significa che l'organo non si sostituisce all'ente, ma ne è parte integrante. All'ente va imputata ogni attività svolta dall'organo nell'esercizio delle sue funzioni.

Singoli organi delle
persone giuridiche

Gli AMMINISTRATORI, sono organi esecutivi comuni ad ogni persona giuridica (e normalmente dotati di rappresentanza) mediante i quali la persona giuridica manifesta la propria volontà ed entra in relazioni giuridiche con altri soggetti. Poiché l'attività dell'organo è direttamente imputata alla persona giuridica, questa risponde civilmente in via diretta anche degli atti illeciti compiuti dai suoi organi nell'esercizio delle loro incombenze.

In virtù del principio che la responsabilità penale è personale, la responsabilità delle persone giuridiche è di carattere amministrativo e le sanzioni sono di natura interdittiva e pecuniaria.

In tema di responsabilità delle persone giuridiche, il D.lgs. 231/2001 ha stabilito che gli enti devono considerarsi responsabili per i reati commessi (responsabilità penale, dunque personale) nel loro interesse da parte di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo, nonché di persone sottoposte alla direzione o vigilanza di tali soggetti.

Il contenuto dei poteri amministrativi è sottoposto ad un particolare regime pubblicitario, gli amministratori sono responsabili verso l'ente in forza di un rapporto di mandato (art. 18).

ASSEMBLEA, è organo deliberativo delle sole associazioni formato dall'intera collettività di associati. Ad essa spetta ogni decisione relativa all'esistenza, alla

disciplina ed all'attività dell'ente. L'assemblea delibera secondo il principio maggioritario: la decisione, anche se proveniente da più associati, è unica in quanto costituisce un atto plurisoggettivo, qualificato atto collegiale.

COSTITUZIONE

Affinché la persona giuridica possa entrare a far parte del mondo del diritto, il riconoscimento deve essere preceduto dalla costituzione o formazione dell'ente. Anche riguardo alla costituzione occorre distinguere tra associazioni e fondazioni.

COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

La costituzione delle associazioni si ha attraverso

ATTO COSTITUTIVO, il negozio (da stipulare in forma di atto pubblico) in forza del quale si costituisce l'associazione

STATUTO, il documento redatto nella forma dell'atto pubblico, che contiene le norme che regolamentano la vita dell'ente. Lo statuto impegna all'osservanza non solo gli attuali componenti, a anche quelli che, in futuro, vi entreranno a far parte.

COSTITUZIONE DELLE FONDAZIONI

Si ha attraverso due atti chiaramente separati
Uno di natura personale,
l'altro di natura patrimoniale

NEGOZIO DI FONDAZIONE, ha come contenuto la volontà del fondatore a che sorga la fondazione, e può essere racchiuso sia in un atto pubblico tra vivi che in un testamento. In ogni caso si tratta di un atto unilaterale non a contenuto patrimoniale

ATTO DI DOTAZIONE, attraverso il quale opera, invece, l'attribuzione di beni a titolo gratuito, al futuro ente da costituire. Si tratta di un negozio unilaterale a contenuto patrimoniale

STATUTO

VICENDE DELLE PERSONE GIURIDICHE

ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA

si distinguono

CAUSE COMUNI A TUTTE LE P.G. DI ESTINZIONE

Cause previste da VOLONTÀ degli associati o del fondatore (es. scadenza termine di durata)

VENIR MENO DELLO SCOPO, per il raggiungimento o per la sopravvenuta impossibilità dello stesso.

SCIoglimento DISPOSTO DALLA AUTORITÀ AMMINISTRATIVA O REGIONALE.

DEVOLUZIONE DEI BENI DELLA PERSONA GIURIDICA

È il trasferimento ad un nuovo soggetto dell'eventuale residuo netto del patrimonio, dopo la liquidazione della persona giuridica.

I beni residuali sono devoluti

CAUSE PROPRIE DELLE SOLE ASSOCIAZIONI

II VENIR MENO degli ASSOCIATI

SCIoglimento DISPOSTO DALL'ASSEMBLEA.

Secondo le **disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto**

In mancanza di tali disposizioni (o di deliberazione assembleare, per le associazioni) provvede l'**autorità competente che, mediante atto di attribuzione, assegna i beni ad un altro ente che abbia fine analogo a quello dell'ente estinto.**

A seguito del D.P.R. 2000/361 L'estinzione non deve esser più dichiarata dall'autorità governativa; attualmente è la prefettura o la regione ad accertare, su istanza di qualsiasi interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale competente.

FONDAZIONE

È un complesso di beni destinato al conseguimento di uno scopo di pubblica utilità. Vi è l'autonomia dell'ente rispetto al fondatore e la prevalenza del dato patrimoniale su quello personale. Può essere costituita: 1) per atto tra vivi; 2) per testamento. Nell'atto di fondazione il fondatore enuncia lo scopo dell'ente, predispone la struttura organizzativa, e fornisce l'ente dei mezzi patrimoniali necessari al raggiungimento dello scopo.

TIPOLOGIE

FONDAZIONI DI FAMIGLIA

Sono ammissibili a condizione che allo scopo di tipo familiare si aggiunga un interesse di tipo generale in modo che la conservazione del patrimonio tra i membri di una famiglia sia non solo il fine ma anche il mezzo per realizzare una distinta finalità sociale utile.

FONDAZIONI FINANZIARIE

c.d. HOLDING, hanno per oggetto l'amministrazione del patrimonio o la gestione dell'impresa con l'obbligo statutario di devolvere le rendite del patrimonio o gli utili dell'impresa ad altra fondazione.

FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE

È l'assunzione di una struttura corporativa da parte di un ente fondazionale e risponde all'esigenza di reperire fondi idonei a sopperire alle diminuite risorse pubbliche stanziati per la cura di tali interessi tramite l'interazione tra soggetti pubblici e privati:

- 1) assenza di una finalità lucrativa,
- 2) possibile presenza di enti pubblici territoriali accanto a soggetti privati,
- 3) patrimonio formato dal fondo di dotazione, inalienabile e formato dagli apporti dei fondatori, e dal fondo di gestione.

FONDAZIONI BANCARIE

La fondazione bancaria è ente giuridico di diritto privato senza fini di lucro, introdotto nell'ordinamento italiano dalla L. 30 luglio 1990 n. 218 con lo scopo di perseguire valori collettivi e finalità di utilità generale. Al fine di favorire l'apertura dei mercati finanziari, in una situazione nella quale i maggiori istituti di credito del paese erano soggetti al diritto pubblico, la L. 1990/n. 218 ha deciso la separazione fra la funzione di diritto pubblico e la funzione d'impresa. L'esercizio delle funzioni di interesse pubblico è stato assegnato alle neoistituite fondazioni bancarie, alle quali è stato affidato il controllo della banca partecipata, mentre l'esercizio dell'attività bancaria viene svolto dalle banche, istituite come società per azioni. Il controllo viene esercitato dalle fondazioni, mentre i dividendi ottenuti sono qualificati come reddito strumentale all'attività di interesse pubblico o indicate nello statuto della fondazione.

È un ente creato da un soggetto (fondatore) che destina il proprio patrimonio o parte di esso al raggiungimento di uno scopo di utilità generale. Esso è un'organizzazione a struttura istituzionale e, come tale, si differenzia da quelli a struttura associativa.

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

ATTO DI FONDAZIONE :

È l'atto per mezzo del quale nasce la fondazione e con il quale il fondatore individua lo scopo da raggiungere e configura la struttura organizzativa dell'ente.

ATTO DI DOTAZIONE :

È l'atto il quale il fondatore apporta i mezzi patrimoniali necessari per il raggiungimento dello scopo.

INTER VIVOS

In questo caso deve rivestire la forma dell'atto pubblico (art. 14 c.1 c.c.) di regola notarile; ed è revocabile da fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento (art. 15 c. 1 c.c.) ovvero, se anteriore, fino al momento della morte del fondatore (art. 15, c.2. c.c.) ovvero ancora fino al momento in cui quest'ultimo abbia eventualmente fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta (art. 15 c.c.)

MORTIS CAUSA:

Contenuto in un testamento (art. 14 c. 2 c.c.) nel qual caso l'atto di fondazione - al pari di ogni altra disposizione testamentaria - diverrà efficace solo al momento dell'apertura della successione e fino a quel momento potrà essere revocato dal testatore.

L'atto costitutivo della fondazione ha natura di ATTO UNILATERALE (*inter vivos* [in questo caso sarà necessaria la forma dell'atto pubblico] oppure *mortis causa* [il testamento : art. 14 c. 1 e 2].

DIFFERENZA TRA FONDAZIONE ED ASSOCIAZIONE

Le associazioni rientrano nella più ampia categoria delle corporazioni, ossia complesso organizzato di persone fisiche, in cui predomina l'elemento personale (*universitas personarum*); le fondazioni rientrano nella più ampia categoria delle istituzioni, ossia complesso organizzato di beni, in cui predomina l'elemento patrimoniale (*universitas bonorum*).

Struttura dell'atto costitutivo

Prevalenza dell'elemento patrimoniale e **scopo della fondazione**: realizzazione di un'utilità sociale

Le fondazioni hanno sempre personalità giuridica

LA TESI DELLA FONDAZIONE NON RICONOSCIUTA (art. 15) E LE PROBLEMATICHE DELLE **FONDAZIONI FIDUCIARIE** E DEI PATRIMONI SEPARATI. FONDAZIONI FIDUCIARIE, tale termine designa la destinazione di una massa di beni al perseguimento di uno scopo attraverso un vincolo reale e perciò opponibile ai terzi, scopo che per realizzarsi necessita di una persona giuridica che si occupa della attuazione della disposizione modale

GLI AMMINISTRATORI : La gestione del patrimonio e la realizzazione dello scopo sono affidate a agli amministratori, i quali rispondono verso l'ente secondo le norme del mandato (art. 18). Gli amministratori agiscono in piena autonomia rispetto al fondatore, sulla base delle sole direttive contenute nell'atto costitutivo, e ciò spiega perché le fondazioni siano soggette ad un penetrante controllo da parte della p.a. (art. 25). In particolare, quest'ultima può nominare o sostituire gli amministratori; annullare le deliberazioni ritenute illegittime; sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario.

ESTINZIONE DELLE FONDAZIONI

Per cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto (es. scadenza del termine previsto)

Quando lo scopo è stato raggiunto o non è più possibile raggiungerlo

Se lo scopo è stato raggiunto o non è più possibile raggiungerlo, la fondazione dovrebbe estinguersi. La legge tende però a conservare in vita questi enti prevedendo la possibilità della loro trasformazione. In particolare, quando lo scopo è esaurito o è divenuto impossibile o di scarsa utilità, o ancora il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità amministrativa, anziché dichiarare l'estinzione della fondazione può provvedere alla sua TRASFORMAZIONE : viene di fatto trasformato lo scopo della fondazione, cercando il più possibile di rispettare la volontà del fondatore.